

Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

COOPERATIVE – LE PERDITE

QUESITO:

Per quanto riguarda la cooperativa a responsabilità limitata, a mutualità prevalente, nel caso si sia chiusa in perdita per due anni consecutivi, costituisce un' anomalia?

I soci possono comunque integrare, con versamenti personali la perdita?

La mutualità prevalente sussiste se la cooperativa effettua servizi turistici ai non soci e quindi a soggetti estranei alla cooperativa?

Nel caso di perdita, non si devono rispettare le condizioni di mutualità prevalente e si perde tale condizione, da evidenziare nel documento della "Nota Integrativa", anche per gli anni successivi?



RISPOSTA:

Le perdite d'esercizio sono sempre un problema, specie quando si verificano in un modo sistematico o frequente.

Per rispondere compiutamente alle domande, bisogna prima fare una panoramica sul concetto di mutualità prevalente, che nel codice civile è ampiamente trattato negli articoli che seguono:

2512. Cooperativa a mutualità prevalente.

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

2513. Criteri per la definizione della prevalenza.

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi *dell'articolo 2425*, primo comma, punto A1;
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui *all'articolo 2425*, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui *all'articolo 2425*, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui *all'articolo 2425*, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti [*disp. att. c.c. 111-undecies*].

2514. Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente.

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

LE PERDITE RICORRENTI ED IL LORO TRATTAMENTO

Da un punto di vista mutualistico le perdite non costituiscono un problema. Nel senso che non conducono la cooperativa fuori dai parametri previsti per la mutualità prevalente.

Perciò – almeno da questo punto di vista – possiamo stare sereni. Questo dovrebbe rispondere alla sua prima ed alla sua ultima domanda. Tenga presente che la cooperativa non ha la necessità di reintegrare il capitale finchè non viene azzerato totalmente (a

differenza di quanto accade nella s.r.l.) ai sensi dell'art.2545-duodecies.

Quanto alla possibilità di reintegro delle perdite da parte dei soci, non vedo problemi, anzi. Direi che è consigliabile.

PRESTAZIONI A NON SOCI

Non vedo problemi nemmeno in questo caso, purchè le prestazioni a favore dei soci siano prevalenti rispetto alle restanti prestazioni, tenendo anche qui presente che:

- a) se la cooperativa è di consumo, occorre rispettare tassativamente il criterio dell'art.2513, lett.A**
- b) se la cooperativa è di produzione e lavoro, il criterio dell'art.2513, lett.B**
- c) se la cooperativa è di tipo diverso (ad esempio le agricole), il criterio dell'art. 2513, lett.C.**

18 luglio 2011

Roberto Mazzanti